



OGGETTO: Emanazione del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla *“Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITAMENTO del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITAMENTO;
- RICHIAMATO il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
- RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024, ed in particolare l'art. 14, comma 2, lett. e), il quale dispone che: *“il Senato Accademico adotta il proprio Regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione”*;



RICHIAMATA	la delibera del 27 maggio 2025 in cui il Senato Accademico ha proposto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della bozza del proprio Regolamento interno di funzionamento;
RICHIAMATA	la delibera del 3 giugno 2025 in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la succitata bozza autorizzando il Rettore alla stesura del pertinente Decreto di emanazione;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATI	il Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
ACCERTATO	il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento dell'Ateneo avente ad oggetto la disciplina del funzionamento del Senato Accademico, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 30 GIUGNO 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.*

Roma, 30.06.2025



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 30 GIUGNO 2025, N. 3

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
SENATO ACCADEMICO**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (UniMarconi), disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Senato Accademico.

Articolo 2

Finalità e compiti

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione dell'Università, fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo.
3. In particolare, il Senato Accademico:
 - a) elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, ad eccezione dei Dipartimenti, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - c) formula pareri in merito al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca;
 - d) propone, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo nonché di quelli a tempo determinato, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - e) esprime parere consultivo sulle modifiche dello statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Codice Etico, in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico;
 - f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;
 - g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;
 - h) delibera in merito alle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina;
 - i) esprime un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei direttori e vicedirettori e dei Dipartimenti e dei coordinatori dei consigli di corsi di studio.

Articolo 3

Composizione

1. Il Senato Accademico è composto:
 - a) dal Rettore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) dai Direttori di Dipartimento;



- c) dai rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo;
 - d) da un rappresentante degli studenti e dottorandi dell'Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, per la designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma precedente, ciascun Dipartimento propone due candidati scelti fra i Professori e Ricercatori a esso afferenti. In caso al Dipartimento afferiscano più di un'area didattico-scientifica, i due candidati devono appartenere ad aree didattico-scientifiche diverse da quella del Direttore del Dipartimento. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, designa un componente del Senato per ciascun Dipartimento, appartenente, ove possibile, a un'area didattico-scientifica diversa da quella del relativo Direttore, tenendo presenti le candidature espresse. La durata della carica di questi componenti è uguale alla durata della carica dei relativi direttori di Dipartimento.
 3. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, designa il componente di cui alla lettera d) del comma 1 scegliendolo fra i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento. La durata della carica è pari a 2 anni.
 4. La mancata partecipazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero la sua mancata individuazione, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
 5. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale e/o il Direttore Generale Vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di Segretario.
 6. In caso di giustificato impedimento, il direttore di Dipartimento può delegare a partecipare alle sedute del Senato Accademico, il proprio vice-direttore, se nominato.

Articolo 4

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Senato Accademico è convocato, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno, dal Rettore, che lo presiede e provvede a predisporre il relativo ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto dal Pro-Rettore Vicario, se nominato. In caso di mancata nomina, ovvero di assenza o di impedimento anche del Pro-Rettore Vicario, il Senato Accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.
2. Il Senato Accademico può essere altresì convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti, per iscritto e con espressa indicazione delle materie sulle quali si intende discutere e deliberare.
3. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono trasmesse per iscritto via posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale dei componenti, con, di norma, un preavviso di almeno 5 giorni, compresi festivi e pre-festivi. In caso di motivata urgenza, il Rettore può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine è anche possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato. In casi di necessità, il Rettore o singoli componenti del Senato potranno portare, al momento della dichiarazione di apertura della seduta, ulteriori integrazioni all'ordine del giorno, che dovranno essere approvati all'unanimità. Tale disposizione si applica anche ove sia inserito nell'ordine del giorno un punto dedicato alle "*varie ed eventuali*", comprensivo della trattazione di argomenti previamente non specificati.
4. In apertura di seduta, il Rettore o uno o più componenti del Senato Accademico, possono proporre l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno. Tale proposta diventerà effettiva solo se approvata all'unanimità.

Articolo 5

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Senato Accademico si svolgono, di norma, in presenza. In casi di motivata necessità, è ammessa la partecipazione in modalità telematica.
2. Nei casi di motivata urgenza di cui al comma 3 del precedente articolo 4, la seduta può svolgersi anche integralmente in modalità telematica, eventualmente anche tramite scambio via posta



elettronica della bozza di verbale. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.

3. Il Senato si considera validamente riunito quando siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri effettivi, dedotti gli assenti giustificati. Il componente di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), concorre alla formazione del numero legale soltanto se presente alla seduta.
4. Le presenze alle sedute del Senato sono registrate nominativamente all'inizio di ogni seduta, su un apposito foglio firme, indicando se la partecipazione è in presenza o a distanza. Tale indicazione costituisce parte integrante del verbale della seduta.
5. Possono essere invitati a partecipare alle sedute, per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno, soggetti esterni al Senato, ove necessari per una completa disamina degli argomenti in discussione. In particolare, il Rettore può invitare a partecipare alle sedute del Senato Accademico su punti dell'ordine del giorno afferenti a materie di loro competenza, i prorettori e i delegati di cui all'art. 13, commi 4 e 5 dello Statuto, il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo e il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo. L'eventuale partecipazione alle sedute del Senato Accademico dei soggetti di cui al presente comma, avviene senza diritto di voto.

Articolo 6

Deliberazioni e verbalizzazione

1. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Rettore, o di chi presiede la seduta in caso di assenza del Rettore.
2. Di regola, l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Tuttavia, nei casi previsti dalla Legge, ovvero su proposta del Rettore o di altro componente del Senato, approvata all'unanimità, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto avvalendosi di modalità telematiche di espressione del voto.
3. Nessuno può partecipare alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
4. Gli atti del Senato Accademico, di regola, non sono pubblici. L'accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.
5. Delle sedute del Senato Accademico viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
6. Il verbale delle sedute del Senato Accademico è redatto e approvato seduta stante. L'originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere archiviato entro il termine di dieci giorni dalla data di approvazione.

Articolo 9

Status di componente del Senato Accademico

1. I componenti del Senato Accademico agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'interesse dell'Università, nel rispetto dei principi e dei valori riconosciuti e adottati dall'Ateneo nel Codice Etico.
2. I componenti del Senato Accademico sono tenuti a non divulgare atti e informazioni riservati conosciuti in ragione dell'assolvimento del mandato istituzionale, anche dopo la scadenza dello stesso, e a osservare un generale dovere di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di Legge. I Senatori si astengono dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi notizie, informazioni e dati concernenti l'Ateneo acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.
3. Nei casi di violazione dei succitati doveri, ciascun componente del Senato Accademico è passibile delle sanzioni all'uopo previste dal Codice Etico dell'Ateneo, oltre che, nei casi più gravi, dalle disposizioni normative vigenti in materia.



Articolo 10

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato dal Senato Accademico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
2. Ogni modifica del presente Regolamento è approvata con le procedure previste nel comma 1.
3. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento Universitario in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo.